

Decadenza dall'incarico semidirettivo ex art. 5, co. 3 della legge 30 luglio 2007 n. 111 ed applicabilità dell'art. 104 O.g.

(Risposta a quesito del 17 luglio 2008)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 17 luglio 2008, ha adottato la seguente delibera:

“- letto il quesito formulato dal dott. ..., Presidente di sezione del Tribunale di ..., il quale, scadendo dall'incarico semidirettivo attualmente ricoperto il prossimo 25 luglio 2008, chiede se, a norma dell'art. 104 O.g., potrà anche successivamente a tale data continuare a svolgere le funzioni vicarie;

- rilevato che l'art. 104, II comma, O.g., nel disciplinare la supplenza *ex lege* del Presidente di Tribunale, prevede che: “*nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, il Presidente del Tribunale ordinario è supplito dal più anziano dei Presidenti di sezione, o, in mancanza di essi, dal più anziano dei giudici*”;

- rilevato, pertanto, che ove il Presidente del Tribunale, ai sensi del primo comma del richiamato art. 104 O.g., non provveda alla nomina del suo vicario, quest'ultimo per legge non può che essere il Presidente di sezione più anziano e, solo in mancanza di presidenti di sezione, il più anziano dei giudici in servizio;

- rilevato che non è pertinente, ai fini della risoluzione del quesito, il richiamo operato dall'istante alla prima parte del secondo comma dell'art. 104 O.g., laddove prevede che “*Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei giudici che compongono la sezione*”, giacché è di tutta evidenza che tale disposizione si riferisce alla supplenza *ex lege* del Presidente di sezione e non del Presidente del Tribunale, per il quale, infatti, è dettata specifica disciplina;

- rilevato, conseguentemente, che il Presidente di sezione, una volta decorso il termine massimo ottennale di permanenza, non può *ex lege* divenire supplente vicario del Presidente del Tribunale allorquando vi siano altri Presidenti di sezione;

- rilevato che allo stato risultano in servizio al Tribunale di ..., oltre l'istante, altri due Presidenti di sezione;

- rilevato pertanto che, ove non intervenga la designazione del Presidente del Tribunale ai sensi del primo comma dell'art. 104 O.g., il supplente va individuato *ex lege* nel Presidente di sezione più anziano, ai sensi del secondo comma della medesima norma;

delibera

di rispondere al quesito nel senso che a norma dell'art. 104, II comma, O.g. il supplente del Presidente del Tribunale, in mancanza di designazione, va individuato nel più anziano dei Presidenti di sezione e, solo in mancanza di essi, nel più anziano dei giudici.”.